

KENNEL CLUB SAN MARINO

(“K.C.S.M.”)

REGOLAMENTO PER L’AFFILIAZIONE DI ASSOCIAZIONI CINOFILE

“ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE DI RAZZA o PER GRUPPI DI RAZZE AFFINI”

Art. 1

Il Consiglio Direttivo può affiliare su formale richiesta delle stesse, associazioni specializzate di razza o per gruppi di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI, giuridicamente riconosciute ai sensi dell’art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68, costituite tra cinofili proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico sammarinese (L.O.S.M.) che si occupino, ai fini del miglioramento genetico delle popolazioni canine, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza o di un gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI, affidando ad esse incarichi di ricerca e di verifica e concordando con esse particolari modalità di interventi, mirati al conseguimento dei programmi che l'Associazione persegue. Non può essere ammessa più di una associazione specializzata per razza.

Art. 2

La domanda, sottoscritta dal Presidente dell’Associazione, accompagnata da una copia dell’atto costitutivo, dello statuto, dall’elenco dei nominativi dei membri del Consiglio Direttivo e quelli delle altre eventuali cariche sociali, dall’elenco degli iscritti all’associazione alla data della presentazione della domanda e da un certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale, deve essere presentata al K.C.S.M., indirizzata al Presidente, il quale provvede a sottoporla al Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente e dispone ne sia data comunicazione alla richiedente. Il mancato accoglimento della domanda non deve essere motivato. Condizione necessaria per l’affiliazione dell'associazione specializzata di razza o gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI è che l’associazione abbia almeno 9 Soci ordinari, la maggioranza dei quali deve essere residente nella Repubblica di San Marino ed almeno 5 cani iscritti all’anagrafe canina sammarinese e al LOSM per la razza o gruppo di razze rappresentate.

Art. 3

Nello statuto delle Associazioni, devono essere contenute norme che riconoscono al K.C.S.M. i normali poteri di tutela e vigilanza; di conseguenza dovrà essere

riconosciuto al K.C.S.M. il diritto di disporre proprie ispezioni ed in caso di mancato funzionamento o di grave irregolarità o violazioni dello statuto, sarà comunicato al Presidente dell'Associazione quanto riscontrato, diffidandolo al prosieguo e con invito alla regolarizzazione della situazione entro breve tempo (max tre mesi), per non far incorrere l'Associazione in provvedimenti sospensivi per gli organi sociali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliata, deve essere socio del Kennel Club San Marino e sarà il referente nonché il responsabile presso lo stesso Kennel Club San Marino di tutte le attività poste in essere dall'associazione affiliata, attività che dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Kennel Club San Marino.

I membri del Consiglio direttivo dell'associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliate, non possono essere Presidente o membri del Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino.

Art. 4

Con l'affiliazione l'associazione specializzata di razza o per di gruppo di razze, è vincolata al rispetto dello statuto, regolamenti e direttive del Kennel Club San Marino. L'associazione affiliata rimane comunque un'autonoma associazione ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 68. Qualora l'associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI non rispetti lo statuto, i regolamenti e le direttive del Kennel Club San Marino, il Consiglio Direttivo del Kennel Club San Marino revocherà l'affiliazione in precedenza accordata all'associazione specializzata.

Alle manifestazioni cinofile di carattere internazionale l'associazione specializzata di razza o per gruppo di razze appartenenti al medesimo gruppo FCI affiliata, potrà partecipare solamente con cani iscritti nel libro genealogico sammarinese (LOSM).

Art. 5

L'associazione è tenuta a mantenere aggiornato il K.C.S.M. con cadenza semestrale sulla posizione dei propri iscritti, versando la quota prevista e a comunicare inoltre tempestivamente eventuali modifiche statutarie e variazioni di cariche sociali.

Art. 6

I Soci delle Associazioni affiliate colpiti da provvedimento sospensivo non potranno presentare o far presentare, in manifestazioni riconosciute dal K.C.S.M. o manifestazioni a rappresentanza per la Repubblica di San Marino, cani di proprietà.

Art. 7

Le Associazioni affiliate che intendessero organizzare manifestazioni cinofile, dovranno richiedere il Nulla-Osta al K.C.S.M. presentando almeno un mese prima della data prevista per la manifestazione stessa, bozza di programma contenente tutte quelle indicazioni atte al chiarimento del tipo di manifestazione, data, regolamenti, località, Giuria, ecc.

Art. 8

A manifestazione avvenuta dovranno entro 15 (quindici) giorni far pervenire al K.C.S.M.:

- a) Il catalogo dei cani iscritti con tutti i dati identificativi e le relative relazioni dei Giudici con qualifiche e classifiche;**
- b) Per i cani di proprietà di cittadini sammarinesi o residenti è d'obbligo l'iscrizione al L.O.S.M. e relativo libretto delle qualifiche;**
- c) Il K.C.S.M. si riserva il diritto di nominare un Delegato in propria rappresentanza che soprasseda alla manifestazione con diritto decisionale sugli esposti eventualmente presentati durante il corso della manifestazione e compiti di controllo;**
- d) Le spese sostenute dal Delegato e l'ospitalità dovuta sono a carico dell'Associazione organizzatrice.**

Art. 9

Con deliberazione del Consiglio Direttivo del K.C.S.M. verranno determinati i costi annui che il K.C.S.M. addebiterà alle Associazioni affiliate annualmente e/o per la partecipazione o organizzazione di singola manifestazione.